

Bologna, 21 dicembre 2021

CIRCOLARE N. 8/21

Oggetto: **MODIFICHE AL TITOLO I DEL D. LGS 81/08: VIGILANZA, FORMAZIONE E PREPOSTI.**

Approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto su fisco e lavoro, che contiene, fra le altre, numerose e misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che di fatto converte in legge, il D. L. 146/21.

Di seguito si riportano le più rilevanti in ambito di:

- **Vigilanza**
- **Materia di formazione e addestramento**
- **Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro**

VIGILANZA

Sono stati rivisti sia gli artt. 13 e 14 (quest'ultimo completamente abrogato e riscritto), che il contenuto dell'Allegato I del D. Lgs. 81/08, nella fattispecie:

- **Ispettorato nazionale del Lavoro (DPL a livello locale) si aggiunge all'USL e VVF nella vigilanza di aspetti correlati alla sicurezza/salute sul lavoro.**
- È possibile la **sospensione dell'attività** in presenza delle condizioni riportate di seguito (sono omesse quelle specifiche dei cantieri di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/08):
 1. **Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.**
 2. **Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione** (obbligatorio per aziende oltre i 10 dipendenti o soggette a controllo dei VVF o aperte al pubblico con affluenza massima maggiore di 50 persone).
 3. **Mancata formazione ed addestramento.** La sospensione è prevista per quei corsi che richiedono sia la formazione che l'addestramento (es. carrelli elevatori, rischi caduta dall'alto, ambienti confinati, ecc.)
 4. **Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.**
 5. **Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).** L'obbligo è previsto solo in ambito di cantieri
 6. **Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.**
 7. **Mancanza di protezioni verso il vuoto o insufficienza delle stesse.**
 8. **Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee.** Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX.
 9. **Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee.**
 10. **Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).** Sia quando mancanti, ma anche quando non funzionanti.
 11. **Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.**
Tale aspetto è, potenzialmente, fortemente impattante, in quanto una circolare dell'Ispettorato chiarisce che il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, possa essere adottato anche senza che sia necessario accertare a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.
 12. **Qualora sia accertata la presenza di almeno il 10% dei lavoratori non regolarmente assunti.**

Sono inoltre state inasprite (almeno di 2.500 euro) le sanzioni per le inadempienze riguardo agli aspetti sopra richiamati. Riguardo la mancata formazione è prevista una sanzione aggiuntiva di 300 euro per ogni lavoratore non formato.

MATERIA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- **È previsto entro il 30/06/2022 la pubblicazione del nuovo Accordo che disciplina la formazione/addestramento dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro** (sostituirà gli Accordi attualmente in vigore).

- Nel definire l'**addestramento**, è chiarito che questo consista anche "... nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza".
- **Obbligo di formazione anche per il Datore di Lavoro.**
- Riguardo la **formazione dei preposti** è aggiunto un comma che prevede come: "*le relative attività formative devono essere svolte **interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi***". Solo con l'uscita del nuovo Accordo formazione saranno chiariti durate e contenuti minimi della formazione del preposto.

IL NUOVO RUOLO DEL PREPOSTO NEI LUOGHI DI LAVORO.

Le modifiche sono tese a puntare maggiormente **sulle funzioni di vigilanza, controllo e responsabilità del preposto**, recependo fra l'altro numerose sentenze in proposito; allo scopo si prevede che:

- **Il preposto debba essere formalmente individuato.** Nello specifico è stato aggiunto un comma all'art.18 che prevede, fra gli obblighi del datore di lavoro e dirigenti: "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività". Questo nuovo obbligo, non elide il principio di effettività di cui all'art.299 del D.Lgs.81/08 ("preposto di fatto"), ma prevede una sanzione qualora il datore di lavoro e/o il dirigente non lo abbiano individuato all'interno della propria organizzazione.
- Modificata la let. a) e inserita la lettera fbis) nel comma 1 dell'art.19 (obblighi del preposto) D.Lgs.81/08, chiarendo come fra gli obblighi del preposto vi sia quello di:
 - Lettera a): "sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti".
 - Lettera fbis): "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".
- In caso di **appalto**, introdotto il comma 8 bis all'art.26, che prevede **l'obbligo dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare** espressamente al datore di lavoro committente **chi svolge la funzione di preposto**.

Sono inoltre apportate ulteriori modifiche riguardo aspetti organizzativi e di controllo per l'applicazione del D.Lgs.81/08, che regolano, a titolo esemplificativo: i Comitati regionali di coordinamento, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, gli organismi paritetici.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare una mail all'indirizzo settore.tecnico@safetecotechinc.it

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

(Ing. Lorenzo Pieri)
